

ACCORDO PER LA GRADUALE CONFLUENZA DEI CCNL FED. TESSILIVARI 02.09.2010 E CCNL TORCITORI / FILATURA SERICA 02.09.2010 NEL VIGENTE CCNL UNIONTESSILE CONFAPI DEL 7.10.2013

In data 9 novembre 2015 presso Confapi si sono incontrati Uniontessile Confapi e le OO.SS. Femca CISL, Filctem CGIL e Uiltec UIL per la definizione delle modalità per il progressivo passaggio delle aziende dalla disciplina del CCNL Federazione Italiana Industriali dei Tessilivari e del Cappello e del CCNL Associazione Italiana dei Torcitori della Seta e dei Fili Artificiali e Sintetici/Associazione Italiana della Filatura Serica del 02.09.2010 al vigente CCNL Uniontessile Confapi del 7.10.2013.

Dopo ampia ed approfondita discussione le parti sottoscrivono quanto segue.

Con le retribuzione afferenti al mese di aprile 2016 verranno applicati alle aziende i minimi tabellari previsti dal CCNL Uniontessile Confapi in vigore il 1.4.2016; in tal senso viene preso a riferimento il minimo tabellare previsto per il livello 3bis, pari ad euro 1.606,29.

Si convengono quindi i seguenti aumenti contrattuali e le relative scadenze, al fine di procedere all'allineamento dell'importo di cui sopra:

- dal 01.11.2015 euro 25,00;
- dal 01.02.2016 euro 42,00;
- dal 01.04.2016 euro 41,49.

Relativamente agli arretrati afferenti il periodo aprile 2013-ottobre 2015 verrà riconosciuta, a titolo di una tantum contrattuale, la somma lorda complessiva pari ad euro 2.270,00.

Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata e all'orario di lavoro prestato nel suddetto periodo, con riduzione proporzionale nelle ipotesi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga o contratto di solidarietà.

L'importo dell'una-tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del trattamento di fine rapporto.

L'erogazione dell'una-tantum avverrà con tranches di pari importo alle normali scadenze retributive mensili, comprensive della tredicesima mensilità, a partire dal mese di aprile 2016 sino al mese di dicembre 2017. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'avvenuta completa erogazione dell'una-tantum, gli importi non ancora versati verranno liquidati al lavoratore unitamente alle spettanze di fine rapporto.

Le somme già erogate a titolo di acconto sui futuri aumenti e/o sull'una-tantum per vacanza contrattuale dal 1° aprile 2013 alla data di sottoscrizione del presente accordo, in qualunque forma corrisposte e comunque denominate, verranno assorbite fino a concorrenza dall'importo complessivo di € 2.270,00.

Le sole aziende che - nel periodo previsto dal presente accordo per la corresponsione dell'una tantum - si trovino in situazione di difficoltà certificata dal ricorso ad ammortizzatori sociali straordinari per almeno 12 mesi consecutivi o abbiano avviato una procedura concorsuale, potranno sottoscrivere accordi collettivi aziendali e/o con le OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative per lo slittamento dei termini di erogazione dell'una-tantum.

Viene istituita una Commissione Paritetica tra le parti per procedere con le opportune attività di revisione e armonizzazione di quanto disciplinato nella parte normativa dei diversi contratti incluso l'adeguamento della disciplina del contratto a termine alle nuove disposizioni di legge.

Tale Commissione dovrà terminare il suo lavoro inderogabilmente entro la data di entrata in vigore del rinnovo del vigente CCNL Uniontessile Confapi per consentire di dare applicazione anche alla parte normativa.

UNIONTESSILE CONFAPI



FILCTEM CGIL

Sonia Paoloni



FEMCA CISL

Stefano Ruvolo



UILTEC UIL

Edoardo Rossi

